

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

1) E' costituita con sede in Campofornido Via del Pasco n. 98E, l'Associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, denominata "SOTTO LA MIA ALA".

2) L'associazione ha durata illimitata e si propone di:

- perseguire finalità di solidarietà sociale;
- svolgere soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'associazione ad altre associazioni non di lucro aventi finalità uguali o affini alle proprie.

ART.2 - OGGETTO SOCIALE

1) L'oggetto sociale e le attività svolte dall'associazione ricomprendono i seguenti ambiti:

- sviluppo di progetti che consentano miglioramenti sostenibili e di lungo periodo a beneficio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;
 - aiuti immediati, assistenza e sostegno alle famiglie e ai bambini in situazioni di emergenza, createsi a causa della detta calamità naturale;
- promozione e partecipazione attiva alla ricostruzione dei

luoghi sconvolti dal sisma, intervenendo per far pressione sui governi e istituzioni locali sia nazionali che internazionali e collaborando con essi;

- Promozione di eventi volti alla sensibilizzazione dei popoli in relazione alla prevenzione e educazione antisismica e di ogni altra tipologia di calamità naturale;

- realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette da malattie, in particolare dalla malattia di Alzheimer e sindromi demenziali correlate, dei loro familiari, proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;

- l'assistenza di malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari, enti pubblici;

- il sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, ed in particolare il finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori;

- la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca scientifica, in particolare nel in campo oncologico, anche attraverso iniziative e manifestazioni.

Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

2) L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART. 3°) I Soci si distinguono in:

- SOCI FONDATAORI: sono coloro i quali sottoscrivono il presente statuto;

- SOCI ORDINARI: coloro i quali ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato di gestione.

- SOCI ONORARI: sono personalità di ogni campo che hanno contribuito o contribuiranno a migliorare l'immagine dell'associazione. Essi non hanno diritto di voto e non sono soggetti al pagamento della quota sociale.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato ed è a tempo indeterminato.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno 3 anni;

- morte;

- mancata partecipazione a tre riunioni assembleari consecutive;

- per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto e alle decisioni degli organi dell'associazione nonché in caso

di eventuale mancanza sopravvenuta dei requisiti morali e personali che contraddistinguono l'esistenza e l'operato

dell'associazione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 11 del presente statuto il

quale decide in via definitiva.

I soci possono svolgere l'attività all'interno dell'associazione anche in maniera non retribuita.

ART.4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1) Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2) I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal comitato di gestione.

3) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

ART.5 - ORGANI

1) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il comitato di gestione;
- il presidente ed il vice-presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Arbitrale.

ART.6 - ASSEMBLEA

1) L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2) Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni 2 anni.

3) Le riunioni in via ordinaria sono convocate dal presidente

con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta da recapitarsi di regola al domicilio indicato nella domanda di ammissione. In casi eccezionali, verificata l'irreperibilità con le modalità di cui sopra, anche telefonicamente o via e-mail. A tale scopo i soci sono obbligati a comunicare, all'atto di accettazione della loro richiesta di ammissione all'associazione, un numero telefonico o indirizzo e-mail presso i quali si renderanno reperibili.

4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione con l'argomento di discussione richiesto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

5) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei soci componenti l'assemblea presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci componenti l'assemblea presenti in proprio o per delega.

6) Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di tre deleghe.

7) Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal

successivo articolo 20.

8) L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato di gestione e del Collegio dei Revisori;
- approvare il programma generale proposto dal comitato di gestione;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;

ART.7 - COMITATO DI GESTIONE

1) Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da due a sette membri comprensivi del presidente e del vice-presidente.

I membri del comitato sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo. Il comitato di gestione può cooptare altri membri, in qualità di esperti e/o consulenti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo e l'eventuale dissenso degli stessi alle deliberazioni adottate dal comitato di gestione dovrà essere debitamente riportato e trascritto a verbale.

2) Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.

3) Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta da recapitarsi con le modalità di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto.

4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la

metà dei suoi componenti effettivi; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla convocazione.

5) Il comitato è regolarmente costituito con la presenza qualificata dei due terzi dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità prevale la parte a cui accede il voto del presidente.

6) Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente e il vice-presidente;
- nominare il segretario;
- fissare la quota di cui all'art.14;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisposizione della bozza di Programma generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- determina a maggioranza qualificata dei suoi membri il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza. L'eventuale mancata ratifica di detti

urgenti provvedimenti dovrà essere debitamente motivata per iscritto. Il mancato raggiungimento di un accordo circa l'eventuale ratifica dei suddetti provvedimenti sarà risolto ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;

- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione
- determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- nominare uno o più delegati per lo svolgimento di una qualsiasi delle funzioni sopraelencate;
- gestire patrimoni mobili e immobili di enti pubblici e/o privati;
- determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale.

7) Il membro del comitato di gestione che, senza giustificato motivo, diserti 3 riunioni consecutive decade dalla carica e viene sostituito da un nuovo membro designato dal comitato di gestione.

ART.8 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1) Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto dal comitato di gestione con maggioranza di 2/3 dei suoi componenti effettivi e ha diritto di voto. Stesse modalità sono previste per la nomina del vicepresidente.

2) Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi ai compiti allo stesso affidati dal presente statuto.

3) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4) Al presidente sono conferiti i poteri di:

- attivare estinguere conti correnti bancari e/o postali;
- nominare e revocare esperti, consulenti, direttori tecnici e ogni altra figura professionale che si rendesse opportuna per un migliore funzionamento dell'associazione anche in relazione all'oggetto sociale;
- nominare legali per resistere o transigere in eventuali giudizi che dovessero coinvolgere l'associazione;
- convocare l'assemblea per obbligo statutario, per motivi di opportunità o quando richiesto dai 2/3 dei soci;
- assumere, in caso di necessità e di urgenza, anche i provvedimenti di competenza del comitato di gestione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Nell'assunzione di tali provvedimenti il presidente dovrà comportarsi secondo le regole di condotta caratterizzanti il buon padre di famiglia.

5) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente che è anche membro del comitato di gestione e ha diritto di voto

o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.

6) In caso di dimissioni, da effettuarsi con comunicazione scritta ai soci, rimane in carica fin quando non venga sostituito e a tal fine egli convocherà l'assemblea. Questa provvederà di conseguenza e il comitato di gestione stabilirà tempi e modi del passaggio delle consegne.

ART.9 - SEGRETARIO

1) Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

ART.10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea

dei soci. Esso, contestualmente, elegge nel suo seno il presidente.

2) Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3) Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione di un terzo dei soci fatta per iscritto e firmata.

4) Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

5) Le prestazioni del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente salvo quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto.

ART. 11 - COLLEGIO ARBITRALE

1) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2) La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3) Gli arbitri sono nominati dal presidente del Tribunale di Rieti.

ART.12 - DURATA DELLE CARICHE

1) Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART.13 - RISORSE ECONOMICHE

1) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

2) I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal comitato.

3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal comitato di gestione.

ART.14 - QUOTA SOCIALE

1) La quota associativa a carico dei soci è fissata dal comitato di gestione. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2) I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.15 - BILANCIO O RENDICONTO

1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza semplice con le modalità di cui all'art. 6, commi 5, 6 e 7.

2) Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3) Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

ART.16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.17 - IMPIEGO DEGLI UTILI

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.18 - COMPENSI

1) L'attività dei componenti degli organi amministrativi e di

controllo è svolta temporaneamente a titolo gratuito restando salva la facoltà del Comitato di prevedere la corresponsione di emolumenti.

ART.19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o affini alle proprie, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

I) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal comitato di gestione con maggioranza dei 2/3 dei membri effettivi o da almeno 2/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi membri effettivi.

ART.21 - NORMA DI RINVIO

I) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.